

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2020, n. 7-1392

Rinuncia al giudizio promosso con ricorso in via principale n. 19/2019 dinanzi alla Corte Costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme del D.L. 4.10.2018 n. 113 (“decreto sicurezza”), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 1.12.2018 n. 132.

A relazione dell'Assessore Marrone

Vista la D.G.R. n. 5-8301 del 18.1.2019, con la quale è stata autorizzata la proposizione, da parte della Regione Piemonte, del ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12, 13, 14, 21, 30 e 31ter del D.L. 4.10.2018 n. 113 (cd “decreto sicurezza Salvini”) recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”* convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 1.12.2018 n. 132, mediante la rappresentanza e difesa in giudizio dell’avv. Giovanna Scollo dell’Avvocatura regionale e del Prof. Avv. Ugo Mattei del libero Foro di Torino;

preso atto della nota del 10/6/2019 prot. n. 116443 A12 con cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in prossimità dell’udienza di discussione avanti la Corte Costituzionale fissata per il 19 giugno 2019, ha richiesto ed ottenuto un rinvio dell’udienza, in considerazione del fatto che, essendosi costituita la nuova Giunta il 17 giugno 2019, era necessario un approfondimento e un riesame della questione;

dato atto che i ricorsi aventi lo stesso oggetto proposti dalla Regione autonoma Sardegna e dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Toscana e Calabria sono stati discussi alla succitata udienza del 19 giugno e con sentenze della Corte Costituzionale rispettivamente nn. 194 e 195 del 2019 sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti, anche in riferimento ad alcune parti del decreto censurate dalla Regione Piemonte;

dato atto che il Prof. avv. Ugo Mattei con comunicazione via mail del 29.12.2019, agli atti del Settore Avvocatura, ha pronosticato un esito sfavorevole anche del ricorso della Regione Piemonte;

considerato che con avviso in data 5 maggio 2020 la Corte Costituzionale ha comunicato che la nuova data d’udienza per la discussione del ricorso proposto dalla Regione Piemonte n. 19/2019 è il 24 giugno 2020;

ritenuto che non sussista più interesse a coltivare il ricorso n. 19/2019 dinanzi alla Corte Costituzionale e sia necessario quindi autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rinunciare al relativo giudizio;

visto l’art. 56, comma 2, lett. e) dello Statuto, che attribuisce alla Giunta Regionale il potere di rinunciare alle liti pendenti;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a rinunciare al giudizio promosso dalla Regione Piemonte con ricorso in via principale n. 19/2019 dinanzi alla Corte Costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12, 13, 14, 21, 30 e 31ter del D.L. 4.10.2018 n. 113 (cd “decreto sicurezza”) recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*” convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 1.12.2018 n. 132.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)